



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
CATANIA

ORDINANZA N. 98/2005

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Catania:

- VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 del relativo Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima);
- VISTA la Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) ratificata con Legge 29 settembre 1980, n. 662;
- VISTO il Decreto legislativo n.436 del 14.08.1996 in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto, nonché delle norme tecniche emanate a prevenzione dell'inquinamento marino da liquami di bordo;
- VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico;
- VISTO l'annesso IV della convenzione internazionale MARPOL 73/78 così come emendato dalla risoluzione MEPC51/5 in data 12 settembre 2003, entrato in vigore in data 01.08.2005;
- VISTO il dispaccio Prot. N°RAM/2908/I/2005 in data 01.08.2005 del Reparto Ambiente Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
- VISTA la Direttiva prot. GAB/2005/6759/B01 in data 29 luglio 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, intesa a disciplinare le modalità di immissione in mare degli scarichi dei servizi igienici delle unità da diporto con riferimento all'entrata in vigore del nuovo Annesso IV alla già citata Convenzione MARPOL 73/78;
- CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni sopra citate ai fini della loro piena esecuzione e di tutelare l'ambiente marino nelle acque del Circondario Marittimo di Catania.

ORDINA

- Art. 1 La presente ordinanza si applica alle unità da diporto nuove ed esistenti, intendendosi per unità "nuove" tutte le unità costruite dopo la data del 01 agosto 2005. Sono da considerarsi unità da diporto "esistenti" tutte quelle che non sono nuove.
- Art. 2 È fatto divieto a tutte le unità da diporto di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito dei porti, degli approdi e presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni ricadenti nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Catania.
- Art. 3 Nell'ambito del Circondario Marittimo di Catania, tutte le unità da diporto esistenti e quelle nuove ed esistenti, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore o uguale a 15 e dotate di servizi igienici, possono effettuare lo scarico in mare dei liquami contenuti nella cassa di ritenzione, non trattati a norma Marpol, soltanto oltre il limite delle 3 miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.
- Art. 4 Alle unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero superiore alle 15 persone si applica invece la normativa Marpol a decorrere dal 1° agosto 2005
- Art. 5 I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi di legge. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza
- Art. 6 che, entra in vigore con decorrenza immediata.
- La diffusione pubblicitaria della presente ordinanza è assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio, e dei Comuni costieri interessati nonché inclusione alla pagina "ordinanze" del sito ufficiale www.guardiacostiera.it.

Catania li 28.02.05

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Pietro BERNARDO